

ALLEGATO 2 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ATTESTARE I REDDITI E/O PATRIMONI ESTERI

Studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi/patrimoni esteri

La condizione economica degli studenti internazionali o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero (ISEE estero), calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero.

L'ISEE estero è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti, relativi **all'anno 2025**. L'ISEE è pari al rapporto fra l'ISE del nucleo familiare ed il parametro della scala di equivalenza calcolato con riferimento alla specifica composizione del nucleo:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE}}{\text{N}} = \frac{\text{ISR} + (20\% \times \text{ISP})}{\text{N}}$$

ISR – Indicatore della Situazione Reddituale: differenza fra la sommatoria dei redditi netti dei componenti del nucleo familiari e le spese/franchigie riferite al nucleo applicabili

ISP – Indicatore della Situazione Patrimoniale: sommatoria del patrimonio immobiliare e mobiliare di ciascun componente del nucleo familiare (al netto delle detrazioni applicabili)

N – Parametro della scala di equivalenza: è calcolato sulla specifica composizione del nucleo familiare (numero componenti ed eventuali maggiorazioni applicabili)

Criteri di valutazione dei redditi e patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia:

- redditi esteri: sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
- patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2025: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al metro quadrato;
- patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Criteri per individuare il nucleo familiare ai fini del calcolo dell'ISEE estero



1) Studenti internazionali provenienti da Paesi dell'Unione Europea

Gli studenti internazionali provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa, e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:

- la composizione del nucleo familiare;
- i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2025: i redditi sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;

– il patrimonio posseduto all'estero al 31 dicembre 2025: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Ai fini di attivare i necessari controlli, tutti gli studenti sono comunque tenuti a presentare tramite il DOSSIER UTENTE entro i termini di scadenza indicati nel presente bando lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della normativa vigente.

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: <https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/>.

2) Studenti internazionali provenienti da Paesi extra UE

Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente. Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio. Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: <https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/>.

In ogni caso **dalla documentazione deve risultare:**

a) la composizione del nucleo familiare: certificato che attesti la composizione della famiglia di appartenenza. Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario (vd. All. 1).

Situazioni particolari

Stato di famiglia con presente un solo genitore:

- **in caso di divorzio:** occorre l'atto di divorzio o documento del tribunale se è in corso la separazione;
- **in caso di morte:** occorre il certificato di morte se non già presentato ad ER.GO negli anni accademici precedenti;
- **lo studente non è stato riconosciuto dal padre:** occorre il certificato di nascita dello studente;

- **un genitore è irreperibile:** occorre la certificazione dell'irreperibilità effettuata dalle autorità competenti;
- **presenza di un tutore nello stato di famiglia:** è necessario presentare atto di nomina del tutore delle autorità competenti.

Lo studente è orfano di entrambi i genitori: è necessario consegnare i certificati di morte di entrambi i genitori se non già presentati a ER.GO negli anni accademici precedenti.

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati: è necessario presentare il certificato di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato della composizione della famiglia.

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine: è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure può essere specificato nel certificato della composizione della famiglia;

b) l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2025, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;

c) il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2025);

d) il valore del reddito conseguito nell'anno 2025: certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i **redditi lordi complessivi (incluse le tasse)** da lavoro o pensione percepiti da **ciascuno** dei componenti **maggio**renni della famiglia nell'anno solare 2025.

Situazioni particolari

Se non si è in possesso del certificato sopra indicato può essere presentato uno dei seguenti documenti:

- certificato rilasciato dal datore di lavoro con indicazione del salario percepito nell'anno solare 2025 (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse;
- ultima busta paga (dicembre 2025) solo se in essa risulta il reddito complessivo percepito nell'anno 2025;
- tutte le 12 buste paga mensili del reddito percepito nell'anno solare 2025, se nell'ultima busta paga non risulta il reddito complessivo;

e) la certificazione di tutti i fabbricati posseduti alla data del 31 dicembre 2025 da **ciascuno** dei componenti della famiglia con l'indicazione della **superficie in metri quadrati**.

Nello specifico:

casa di abitazione: se **di proprietà** occorre presentare il certificato di proprietà con la superficie. In tutti gli altri casi (contratto di locazione, uso gratuito, ecc.) occorre allegare apposita dichiarazione

rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo sia proprietario di immobili;

altri fabbricati: occorre presentare i relativi certificati di proprietà;

f) l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31 dicembre 2025 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;

g) il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31 dicembre 2025;

h) l'eventuale invalidità o handicap documentato dello studente.

La documentazione deve riportare i valori espressi in valuta locale, che saranno convertiti in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2025, calcolato dalla Banca d'Italia.

3) Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri" (Tab. A), devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Anche gli studenti internazionali non appartenenti all'Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all'autocertificazione.

Gli studenti internazionali, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni esclusivamente in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. **In caso di redditi e/o patrimoni misti (parte in Italia e parte all'estero), i redditi e/o i patrimoni all'estero devono essere documentati entro la scadenza indicata nel presente bando e con le modalità precedentemente specificate, anche se inclusi nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).**

4) Studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE, con redditi e/o patrimoni in Italia

Per gli studenti internazionali il cui nucleo familiare risiede all'estero, gli eventuali redditi e/o patrimoni in Italia sono valutati con riferimento all'anno 2025 devono essere dichiarati nel modulo di domanda.

5) Studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria), o titolari di permesso di soggiorno per protezione complementare (ad es. protezione speciale e casi speciali)

Sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Gli studenti di cui al presente comma sono pertanto tenuti a presentare:

a) copia del permesso di soggiorno valido;

b) copia del passaporto, della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;

c) attestazione ISEE 2026.

Gli studenti per i quali sia ancora in corso la procedura di riconoscimento dello status e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione della borsa di studio è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Gli studenti per i quali sia ancora in corso la procedura di rinnovo del permesso e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

In caso di conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per un motivo diverso da quello originario, non più in ambito di protezione internazionale o complementare, ci si riserva di valutare la condizione economica senza applicare le disposizioni sul nucleo familiare di riferimento di cui all'All. 1.

6) Gli studenti internazionali in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.

Tabella A- ELENCO DEI PAESI “PARTICOLARMENTE POVERI” (D.M. 3 marzo 2025, n. 166)

Afghanistan	Djibouti	Malawi	Somalia
Angola	Eritrea	Mali	South Sudan
Bangladesh	Ethiopia	Mauritania	Sudan
Benin	Gambia	Mozambique	Syrian Arab Republic
Burkina-Faso	Guinea	Myanmar	Tanzania
Burundi	Guinea-Bissau	Nepal	Timor-Leste
Cambogia	Haiti	Niger	Togo
Central-African-Rep	Kiribati	Rwanda	Tuvalu
Chad	Lao People’s Dem-Rep	Sao-Tome& Principe	Uganda
Comoros	Lesotho	Senegal	Yemen
Democratic People’s Republic of Korea	Liberia	Sierra-Leone	Zambia
Democratic Republic of the Congo	Madagascar	Solomon-Islands	